Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 74° — Roma - Lunedì, 13 febbraio 1933 - Anno XI — Numero 36

SOMMARIO

PARLAMENTO NAZIONALE

LEGGI E DECRETI

1932

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

PARLAMENTO NAZIONALE

CAMERA DEI DEPUTATI

LEGISLATURA XXVIII — SESSIONE 1929-33

La Camera dei deputati è convocata per mercoledì 15 febbraio 1933-XI, alle ore 11, per la riunione degli Uffici, ed alle ore 16 in seduta pubblica col seguente

ORDINE DEL GIORNO:

Discussione dei seguenti disegni di legge:

1. Conversione in legge del R. decreto-legge 17 settembre 1932, n. 1234, concernente la cessazione della determinazione ufficiale del corso dell'oro.

2. Conversione in legge del R. decreto-legge 21 novembre 1932, n. 1480, col quale si autorizza l'esecuzione di opere di interesse di Comuni o di altri enti con le economie che si verificheranno sui fondi assegnati per l'esecuzione di opere straordinarie urgenti.

3. Disciplina degli orari di lavoro nelle aziende industriali.

4. Conversione in legge del R. decreto-legge 28 novembre 1932, n. 1494, con il quale è stata data facoltà al Ministro delle finanze di provvedere al riordinamento ed alla sistemazione dei servizi della finanza locale e di quelli del demanio e delle aziende patrimoniali.

5. Conversione in legge del R. decreto-legge 27 ottobre 1932, n. 1497, riguardante proroga del termine per la concessione di benefici fiscali ai proprietari di fabbricati danneggiati per effetto delle ripercussioni del movimento tellurico del 23 luglio 1930.

6. Conversione in legge del R. decreto-legge 27 ottobre 1932, n. 1498, col quale si autorizza a provvedere, con il fondo di L. 18.000.000 di cui alla legge 24 marzo 1932, n. 437, oltre che alle opere nella legge stessa previste, anche ad altri lavori nell'interesse dell'aeronautica.

7. Conversione in legge del R. decreto-legge 17 novembre 1932, n. 1509, concernente la proroga dei privilegi fiscali di riscossione agli esattori delle imposte dirette del quinquennio 1923-27.

8. Conversione in legge del R. decreto-legge 10 novembre 1932, n. 1499, concernente variazioni agli stati di previsione della spesa di diversi Ministeri, nonchè al bilancio dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1932-33, e convalidazione del R. decreto 10 novembre 1932, n. 1500, relativo a prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste.

9. Conversione in legge del R. decreto-legge 10 novembre 1932, n. 1535, che reca norme per la sistemazione della gestione relativa al fondo sussidi per la disoccupazione involontaria in regime statale.

10. Conversione in legge del R. decreto-legge 10 novembre 1932, n. 1527, contenente disposizioni relative alla liquidazione dell'essenza di bergamotto già conferita al Consorzio obbligatorio fra i produttori di bergamotto di Reggio Calabria.

11. Conversione in legge del R. decreto-legge 10 novembre 1932, n. 1534, portante modificazioni all'art. 16 del R. decreto-legge 5 luglio 1928, n. 1817, che costituì l'Istituto per il credito navale.

12. Conversione in legge del R. decreto-legge 10 novembre 1932, n. 1556, per la concessione di un sussidio straordinario di esercizio alla Società siciliana di lavori pubblici esercente la ferrovia circumetnea.

13. Conversione in legge del R. decreto-legge 2 dicembre 1932, n. 1583, recante provvedimenti in dipendenza di alluvioni, piene e frane verificatesi nell'autunno 1932.

14. Conversione in legge del R. decreto-legge 22 dicembre 1932, n. 1706, recante la esenzione dalla pena dell'ammenda e dalla sopratassa comminate dagli articoli 2 e 3 della legge 9 dicembre 1928, n. 2834 e dagli articoli 15 e 16 del R. decreto 17 settembre 1931, n. 1608, per i contribuenti alle imposte dirette.

(416)

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 22 settembre 1932, n. 1964.

Passaggio allo Stato delle scuole e dei corsi secondari di avviamento professionale dipendenti dai Comuni autonomi.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta la legge 7 gennaio 1929, n. 8;

Veduto il Nostro decreto-legge 6 ottobre 1930, n. 1379, convertito nella legge 22 aprile 1932, n. 490;

Veduto il testo unico sulla finanza locale, approvato con Nostro decreto 14 settembre 1931, n. 1175;

Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di procedere alla emanazione di norme per l'assetto delle scuole e dei corsi secondari di avviamento professionale, i cui oneri, secondo il citato testo unico sulla finanza locale, debbono passare dai Comuni allo Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quelli per l'interno e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le scuole e i corsi secondari di avviamento professionale, derivati da corsi integrativi già amministrati dal Governatorato di Roma e da altri Comuni del Regno che pas-

sano a carico dello Stato, per effetto del testo unico sulla finanza locale, approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175, sono indicati nelle tabelle annesse al presente decreto-legge, firmate, d'ordine Nostro, dal Ministro per l'educazione nazionale e da quello per le finanze.

Art. 2.

Le tabelle indicano rispettivamente il ruolo del personale assegnato ad ogni scuola e il numero dei posti di ruolo dei corsi, ma la revisione relativa, come ogni nuovo provvedimento di ripartizione delle cattedre fra le varie scuole, verrà disposta alle medesime scadenze e con gli stessi atti amministrativi con i quali si effettuerà la revisione e la nuova ripartizione dei posti delle altre scuole Regie o corsi, secondo le norme della legge 22 aprile 1932, n. 490.

La eventuale soppressione e fusione di scuole verrà disposta con decreto Reale, su proposta del Ministro per l'educazione nazionale di concerto con quello per le finanze.

Art. 3.

Per coprire i posti di ruolo per l'insegnamento delle materie letterarie e delle materie scientifiche nelle scuole e nei corsi predetti, alla prima applicazione del presente decreto-legge, e ad ogni modo entro il 16 settembre 1933, sono applicabili le norme transitorie di cui agli articoli 38 e 39 primo comma della legge 22 aprile 1932, n. 490, a favore dei maestri elementari a cui le medesime erano applicabili al momento della pubblicazione della legge.

Saranno ritenute valide, a questo fine, le ispezioni già eseguite, per effetto dell'art. 38 del R. decreto-legge 6 ottobre 1930, n. 1379, e non sarà concessa una nuova ispezione a coloro che già la subirono, ai medesimi fini, con esito sfavorevole.

Per l'applicazione del presente articolo saranno formate dal Ministero dell'educazione nazionale distinte graduatorie degli insegnanti di ciascuna sede, in base ai risultati delle ispezioni subite, ed in base ai titoli di studio, didattici, e di benemerenze belliche o per la causa nazionale: coloro che on potranno conseguire la nomina nei ruoli delle scuole, per insufficienza di posti disponibili, potranno essere nominati a posti che risultino disponibili nei ruoli dei corsi della stessa sede.

Art. 4.

Nei casi in cui non siano applicabili le norme dei citati articoli 38 e 39 della legge 22 aprile 1932, n. 490, è ammesso il passaggio nei ruoli governativi del personale direttivo e insegnante, già in ruolo nelle scuole di cui all'art. 1 del presente decreto-legge, con la osservanza delle disposizioni contenute nel cap. 2 del R. decreto 6 giugno 1925, n. 1084, sulla assunzione del personale di Istituti pareggiati.

I maestri elementari che, in applicazione dell'articolo precedente, conseguiranno la nomina in ruolo, assumeranno ad ogni effetto il grado di straordinario; all'atto della loro promozione al grado di ordinario otterranno, agli effetti della carriera e dello stipendio, e in ragione di una metà, il riconoscimento della anzianità acquisita per il servizio prestato nel ruolo da cui provengono.

In nessun caso la nomina in ruolo dà diritto di rimanere nello stesso Istituto o nella stessa sede.

Art. 5.

Fino a quando non siano completamente attuate le precedenti disposizioni e ad ogni modo, non oltre l'anno scolastico 1932-33, potranno, in quanto occorra, continuare ad essere comandati nelle Regie scuole e nei Regi corsi secondari di avviamento professionale, derivati dai Corsi integrativi dei comuni autonomi, gli insegnanti già appartenenti ai ruoli comunali che già vi prestavano servizio; la spesa relativa farà carico sui fondi di bilancio assegnati alle Regie scuole e ai Regi corsi secondari di avviamento professionale.

Art. 6.

Nei Comuni capoluoghi di Provincia, che, alla pubblicazione del R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175, col quale fu approvato il testo unico sulla Finanza locale, avevano la diretta gestione di più scuole e corsi secondari di avviamento professionale, compresi nelle unite tabelle, possono essere costituiti, qualora ricorrano le condizioni previste dai due ultimi comma dell'art. 5 della legge 22 aprile 1932, n. 490, Enti per la gestione delle rendite dei laboratori, delle officine e delle aziende delle scuole e dei corsi medesimi.

La costituzione di ciascun ente può essere promossa dal Comune interessato ed è disposta con decreto Relale che ne approverà lo statuto, su proposta del Ministro per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le Finanze.

Tali enti sono dotati di personalità giuridica propria e di autonomia nel loro funzionamento e sono sottoposti alla vigilanza del Ministero dell'educazione nazionale.

Ciascun ente è amministrato da un Consiglio di amministrazione composto:

a) di due rappresentanti del Ministero dell'educazione nazionale;

b) di due rappresentanti del Comune;

c) di un rappresentante dei singoli enti e di privati che diano alle scuole o corsi un contributo annuo non inferiore a L. 6000.

I direttori delle scuole sono membri di diritto del Consiglio.

I componenti del Consiglio durano in carica un biennio e possono essere riconfermati.

Il Ministero dell'educazione nazionale può nominare fra i componenti del Consiglio una Giunta esecutiva di tre membri, oltre i direttori, membri di diritto.

Il Ministro per l'educazione nazionale ha facoltà di affidare, in ogni tempo, i poteri del Consiglio ad un commissario, eventualmente assistito da una commissione.

Art. 7.

In modifica dell'art. 4, secondo comma, della legge 22 aprile 1932, n. 490, le spese necessarie all'affitto e conduzione di campi e quelle per impianto e funzionamento dei laboratori ed uffici modello potranno raggiungere la somma globale annua di L. 3.600.000.

Art. 8.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 dicembre 1932 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ERCOLE — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 gennaio 1933 - Anno XI
Atti del Governo, registro 328, *foglio* 174. — MANCINI.

ALLEGATO 1.

Tabella delle trasformazioni e fusioni in Scuole secondarie di avviamento professionale dei Corsi integrativi di avviamento professionale dipendenti da Comuni con amministrazione autonoma:

SEDE	SCUOLE Denominazione o località	TIPO	ORGANICO DEL PERSONALE — Direttori		Insegnanti						Istruttori pratici				
			Con insegnamento	Senza insegnamento	Italiano	Matematica	Computisteria	Tecnologia	Agricoltura	Economia domestica	Meccanici	Femminili	Agrari	Alberghieri	Marinari
1. Bari	—	ind. masch.			1	1									
2. Bologna	—	ind. femm.	1		1	1						1			
3. Bologna	—	ind. masch.	1		1	1		1			1				
4. Como	—	ind. masch.	1		2	1		1			1				
5. Falconara	—	agrario	1		1	1			1				1		
6. Ferrara	—	ind. femm.	1		1	1						1			
7. Foggia	—	ind. femm.	1		1	1						1			
8. Genova-Cornigliano	« Volta »	ind. masch.	1		1	1		1			1				
9. Genova-Sampierdarena	—	ind. masch.	1		1	1		1			1				
10. Genova	«Duchessa di Galliera»	ind. masch.	1		1	1		1			1				
11. Genova	« Galileo Galilei »	ind. masch.	1		1	1		1			1				
12. Genova	« Garibaldi »	ind. masch.	1		1	1		1			1				
13. Genova	« Boccanegra »	ind. femm.	1		1	1						1			
14. Lodi	—	ind. masch.	1		1	1		1			1				
15. Mantova	—	ind. masch.	1		1	1		1			1				
16. Milano	Brianza	ind. masch.		1	4	3		1			1				
17. Milano	«Castellino da Castello	ind. masch.	1		1	1		1			1				
18. Milano	Crocifisso	ind. masch.		1	2	1		1			1				
19. Milano	« Dal Verme »	ind. masch.		1	2	2		1			1				
20. Milano	« Giusti »	ind. masch.		1	2	1		1			1				
21. Milano	« Melloni »	ind. masch.		1	4	3		1			1				
22. Milano	« Romano »	ind. masch.		1	2	1		1			1				
23. Nola	—	ind. masch.	1		1	1		1			1				
24. Padova	—	agrario	1		1	1			1				1		
25. Palermo	« G. Daita »	ind. masch.		1	2	1		1			1				
26. Palermo	« La Masa »	ind. femm.		1	2	1						1			
27. Palermo	Noce	agrario	1		1	1			1				1		
28. Palermo	Torrelunga	agrario	1		1	1			1				1		
29. Pavia	—	ind. masch.	1		2	1		1			1				
30. Piacenza	—	ind. masch. ind. f. comm. masch.		1	3	2		1			1				
31. Roma	« Colombo »	ind. masch.		1	7	6		1			1				
32. Roma	« De Amicis »	ind. femm.	1		1	1						1			
33. Roma	« Duca d'Aosta »	ind. masch.		1	13	10		1			1				
34. Roma	« Lante »	ind. femm.	1		1	1						1			
35. Roma	« Mameli »	ind. femm.	1		1	1						1			
36. Roma	« Saffi »	ind. femm.	1		1	1						1			
37. Roma	« V. da Feltre »	ind. femm.	1		1	1						1			
38. Roma	« 4 Novembre »	ind. masch.		1	3	2		1			1				
39. Torino	« Bonafous »	agrario	1		1	1			1				1		
40. Torino	« Boncompagni »	ind. masch.	1		1	1		1			1				
41. Torino	« Da Feltre »	comm.	1		1	1	1								
42. Torino	« Parini »	ind. masch.		1	2	1		1			1				
43. Torino	« Tasso »	ind. albergh.	1		1	1								1	
44. Trieste	Via Giuliani	ind. masch.		1	7	6		1			1				
45. Trieste	Via Parini	ind. masch.		1	3	2		1			1				
46. Trieste	« Rismondo »	comm.		1	10	8	1								
			29	16	100	80	2	27	5		27	10	5	1	

Visto, d'ordine di S. M. il Re:

Il Ministro per le finanze:
JUNG.

Il Ministro per l'educazione nazionale:
ERCOLE.

ALLEGATO 2.

Tabella delle trasformazioni e fusioni in Corsi secondari di avviamento professionale dei Corsi integrativi di avviamento professionale già dipendenti da Comuni con amministrazione autonoma.

SEDE	SCUOLE Denominazione o località	TIPO	ORGANICO DEL PERSONALE – Direttori: Con insegnamento	Direttori: Senza insegnamento	Insegnanti: Italiano	Insegnanti: Matematica	Insegnanti: Computisteria	Insegnanti: Tecnologia	Insegnanti: Agricoltura	Insegnanti: Economia domestica
1. Alessandria	Cascina Grossa	agrario annuale			1					
2. Alessandria	Castelceriolo	agrario a.			1					
3. Alessandria	Mandrone	agrario a.			1					
4. Alessandria	S. Giuliano Piemonte	agrario a.			1					
5. Alessandria	Spinella Marengo	agrario a.			1					
6. Bergamo	—	ind. masch. bienn.			1	1				
7. Cogoleto (Savona)	—	ind. annuale			1					
8. Ferrara	Pontelagoscuro	agrario a.			1					
9. Ferrara	Porotto	agrario a.			1					
10. Ferrara	S. Bartolomeo	agrario a.			1					
11. Ferrara	S. Martino	agrario a.			1					
12. Fiorenzuola d'Arda (Piacenza)	—	agrario b.			1					
13. Genova	« Mazzini »	ind. femm. a.			1					
14. Genova	« Colombo »	ind. femm. a.			1					
15. Genova-Voltri	« De Amicis »	ind. femm. a.			1					
16. Genova	« Regina Margherita »	comm. masch. e ind. femm. a.			1					
17. Genova-Cornigliano	« Fogazzaro »	comm. masch. e ind. femm. a.			1					
18. Genova-Quarto	« Coda »	ind. femm. a.			1					
19. Genova	« Chiabrera »	ind. femm. b.			1					
20. Genova	« Ruffini »	ind. femm. b.			1					
21. Genova	« Lomellini »	ind. femm. b.			1					
22. Genova	« Durazzo »	ind. femm. b.			1					
23. Genova	« Barrili »	ind. femm. b.			1					
24. Genova	« Canevari »	ind. femm. b.			1					
25. Genova	« Cantore »	ind. femm. b.			1					
26. Genova	« Da Passano »	ind. femm. b.			1					
27. Genova-Pegli	« Villa Rosa »	ind. fem. comm. masch. b.			1					
28. Genova-Sestri	« Garibaldi »	ind. femm. b.			1	1				
29. Genova-Cornigliano	« Vittorio Emanuele »	ind. femm. b.			1					
30. Genova	« Barabino »	ind. femm. b.			1	1				
31. Genova-Bolzaneto	« Margherita »	ind. femm. b.			1					
32. Genova	Val Bisagno	commerc. b.			1	1				
33. Gorizia	Licinio	agrario b.			1					
34. Gorizia	Salcano	agrario b.			1					
35. Imola	—	agrario b.			1					
36. Milano	Ansperto	ind. b.			1					
37. Milano	Bastioni Porta Nuova	ind. b.			1					
38. Milano	« Borgognone »	ind. b.			1					
39. Milano	« Colletta »	ind. b.			1	1				
40. Milano	« Crespi »	ind. b.			1	1				
41. Milano	« Gentilino »	ind. b.			1	1				
42. Milano	« Giacosa »	agrario b.			1					
43. Milano	Gorla	ind. b.			1					
44. Milano	« Loria »	ind. b.			1					
45. Milano	« Mantegna »	ind. b.			1					
46. Milano	« Morosini »	ind. b.			1	1				
47. Milano	« Moscati »	ind. b.			1	1				
48. Milano	« Pisacane »	ind. b.			1	1				
49. Milano	« Poerio »	ind. b.			1	1				
50. Milano	« Ruffini »	ind. alber. b.			1					
51. Milano	« Ruffini » (presso O. F.)	ind. femm. b.			1					
52. Milano	Sacco	ind. b.			1					
53. Milano	Sant'Orsola	ind. b.			1					
54. Milano	« Stoppani »	ind. b.			1					
55. Milano	Vigevano	ind. b.			1	1				
56. Milano	Vignola	ind. b.			1	1				
57. Milano	« Zara »	ind. b.			1					
58. Milano	« Affori »	agrario a.			1					
59. Milano	Baggio	agr. ind. a.			1					
60. Milano	« Brugnatelli »	ind. a.			1					
61. Milano	« Brunacci »	ind. a.			1					
62. Milano	Centenaro	agr. ind. a.			1					
63. Milano	Chiaravalle	ind. a.			1					
64. Milano	Crescenzago	ind. a.			1					
65. Milano	Dergano	agrario a.			1					
66. Milano	Musocco	agr. ind. a.			1					
67. Milano	« Palmieri »	agr. ind. a.			1					
68. Milano	« Russo »	agr. ind. a.			1					
69. Milano	Trenno-Capoluogo	agr. ind. a.			1					
70. Milano	Trenno-Boschetti	agr. ind. a.			1					
71. Milano	Trenno-Figno	agr. ind. a.			1					
72. Palermo	Acquasanta-Arenella	marinaro a.			1					
73. Palermo	Bragadi-Falco	agrario a.			1					
74. Palermo	Resuttana	agrario a.			1					
75. Palermo	Villagrazia	agrario a.			1					

SEDE	SCUOLE Denominazione o località	TIPO	ORGANICO DEL PERSONALE — DIRETTORI: Con insegnamento	Senza insegnamento	INSEGNANTI: Italiano	Matematica	Computisteria	Tecnologia	Agricoltura	Economia domestica
76. Ravenna	Castiglione	agrario a.			1					
77. Ravenna	Mezzano	agrario a.			1					
78. Ravenna	Porto Corsini	marinaro a.			1					
79. Ravenna	S. Pietro in Campiano	agrario a.			1					
80. Ravenna	S. Alberto	agrario a.			1					
81. Ravenna	S. Zaccaria	agrario a.			1					
82. Roma	« Don Bosco »	ind. femm. a.			1					
83. Roma	« N. Sauro »	ind. a.			1					
84. Roma	« A. Oriani »	ind. femm. a.			1	1				
85. Roma	« M. Bianchi »	ind. femm. a.			1	1				
86. Roma	« Bufalotta »	ind. a.			1					
87. Roma	Tor Sapienza	ind. a.			1					
88. Roma	Colleferro	ind. a.			1					
89. Saronno		ind. a.			1					
90. Torino	« Allievo »	ind. a.			1					
91. Torino	« Gozzi »	commerc. a.			1					
92. Torino	« Parini »	ind. femm. a.			1					
93. Torino	« Muratori »	ind. b.			1					
94. Torino	« Rignon »	ind. b.			1					
95. Trento	—	ind. femm. b.			1	1				
96. Trento	—	commerc. b.			1					
97. Trento	Gardolo	agrario b.			1					
98. Trento	Povo	agrario a.			1					
99. Trento	Massarello	agrario b.			1					
100. Trieste	Guardiella	agrario a.			1					
101. Trieste	Prosecco	agrario a.			1					
102. Trieste	Roiano	agrario a.			1					
103. Trieste	Santa Croce	ind. a.			1					
104. Trieste	Servola	agrario a.			1					
105. Trieste	Gattinara	agrario b.			1					
106. Trieste	Villa Opicina	agrario b.			1					
107. Venezia	« Manuzio »	ind. b.			2	1				
108. Venezia	Palazzo Morosini	ind. femm. b.			1					
109. Venezia	« Renier Michel »	ind. femm. b.			1					
110. Venezia	Lido	ind. femm. b.			1					
111. Venezia	Mestre	ind. b.			1	1				
112. Venezia	S. Geremia	ind. femm. b.			1					
113. Venezia	S. Maria Formosa	ind. b.			1	1				
			—	—	114	19	—	—	—	—

Visto, d'ordine di S. M. il Re:

Il Ministro per l'educazione nazionale: ERCOLE.

Il Ministro per le finanze: JUNG.

REGIO DECRETO 27 ottobre 1932, n. **1965.**

Modifiche allo statuto della Regia scuola d'ingegneria di Palermo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto lo statuto della Regia scuola d'ingegneria di Palermo, approvato con R. decreto 14 ottobre 1926, n. 2129, e modificato con R. decreto 22 ottobre 1931, n. 1462;

Vedute le nuove proposte di modifiche avanzate dalle autorità accademiche della Regia scuola d'ingegneria predetta;

Veduti gli articoli 1 e 80 del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102;

Veduti i Regi decreti 7 ottobre 1926, n. 1977 e 14 giugno 1928, n. 1590 concernenti gli studi universitari d'ingegneria;

Sentito il Consiglio superiore della educazione nazionale;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo statuto della Regia scuola d'ingegneria di Palermo, approvato e modificato con i Regi decreti sopra indicati, è ulteriormente modificato nel modo seguente:

Art. 2. — È sostituito con il seguente:

« Per l'ammissione al primo anno della Scuola è necessario avere seguito il biennio propedeutico e superato l'esame di licenza ».

Art. 3. — È soppresso, ed è, in conseguenza, modificata la numerazione degli articoli successivi e dei loro riferimenti.

Art. 3 (già 4). — È sostituito dal seguente:

« Le materie obbligatorie della Scuola sono le seguenti:

(gli insegnamenti segnati con (A) sono impartiti presso l'Accademia di belle arti; quelli segnati con (Θ) presso l'Orto botanico della Regia università e il Giardino coloniale).

I. *Per la laurea in ingegneria civile.*

1. Fisica tecnica;
2. Meccanica applicata alle costruzioni;
3. Cinematica e dinamica applicate;
4. Elettrotecnica;
5. Elementi delle fabbriche;
6. Geologia applicata;
7. Applicazioni di geometria descrittiva;
8. Chimica analitica e docimastica;
9. Topografia e geodesia;
10. Igiene;
11. Idraulica;
12. Macchine termiche ed idrauliche;
13. Tecnologie meccaniche;
14. Architettura tecnica;
15. Nozioni legislative ed amministrative;
16. Ferrovie;
17. Costruzioni idrauliche;
18. Ponti;
19. Strade e trasporti;
20. Economia ed estimo;
21. Architettura generale;
22. Bonifiche integrali; } a scelta.
23. Urbanistica. }

II. *Per la laurea in ingegneria industriale.*

a) *Ramo elettro-meccanico.*

1. Fisica tecnica;
2. Meccanica applicata alle costruzioni;
3. Cinematica e dinamica applicate;
4. Elettrotecnica;
5. Elementi delle fabbriche;
6. Disegno di macchine;
7. Chimica analitica e docimastica;
8. Topografia;
9. Geologia applicata;
10. Igiene;
11. Idraulica;
12. Macchine termiche ed idrauliche;
13. Tecnologie meccaniche;
14. Costruzione e composizione di macchine;
15. Nozioni legislative ed amministrative;
16. Impianti industriali;
17. Complementi di macchine e progetti;
18. Misure elettriche;
19. Impianti elettrici;
20. Complementi di elettrotecnica;
21. Tecnologie elettriche (radiotecnica, ecc.);
22. Coltivazione delle miniere;
23. Ferrovie; } a scelta.
24. Aeronautica. }

b) *Ramo chimico-agrario.*

1. Fisica tecnica;
2. Meccanica applicata alle costruzioni;
3. Cinematica e dinamica applicate;
4. Elettrotecnica;
5. Elementi delle fabbriche;
6. Geologia applicata;
7. Agraria generale;
8. Chimica analitica e docimastica;
9. Topografia;
10. Chimica fisica;
11. Igiene;
12. Idraulica;
13. Macchine termiche ed idrauliche;
14. Tecnologie meccaniche;
15. Macchine agricole;
16. Macchinario della tecnologia chimica;
17. Chimica tecnologica generale;
18. Agricoltura industriale e coloniale (O);
19. Nozioni legislative ed amministrative;
20. Elettrochimica;
21. Bonifiche integrali;
22. Tecnologie chimico-agrarie;
23. Tecnologie meccanico-agrarie;
24. Strade e trasporti;
25. Economia ed estimo;
26. Impianti industriali.

III. *Per la laurea in architettura.*

1. Fisica tecnica;
2. Meccanica applicata alle costruzioni;
3. Applicazioni di geometria descrittiva;
4. Chimica analitica e docimastica;
5. Elementi delle fabbriche;
6. Geologia applicata;
7. Topografia;
8. Igiene;
9. Idraulica;
10. Architettura tecnica;
11. Decorazione policroma (A);
12. Composizione architettonica (A);
13. Storia dell'arte (A);
14. Disegno d'ornato e figura (A);
15. Nozioni legislative ed amministrative;
16. Architettura generale;
17. Urbanistica;
18. Economia ed estimo;
19. Rilievo e restauro dei monumenti (A);
20. Scenografia (A);
21. Arredamento e decorazione interni;
22. Tecnologie delle arti decorative;
23. Plastica d'ornato (A).

Mediante certificati si attesterà in quale dei due gruppi di materie, indicati per il triennio del corso di laurea in ingegneria industriale, lo studente avrà sostenuto le prove prescritte.

Nella Scuola si impartiscono inoltre insegnamenti facoltativi di lingua inglese e tedesca ».

Art. 6 (già 7). — Nel primo comma le parole « di ogni anno scolastico » sono sostituite con le parole « di ogni anno accademico ».

Art. 8 (già 9). — È sostituito dal seguente:

« I liberi docenti debbono presentare al Consiglio della Scuola i loro programmi nel termine fissato all'art. 6 e il Consiglio delibera in proposito, provvedendo al coordinamento dei programmi medesimi con quelli dei corsi impartiti a titolo ufficiale.

Pei liberi docenti che per la prima volta intendano tenere il corso nella Scuola d'ingegneria di Palermo, il termine per la presentazione del programma è protratto fino ad un mese prima dell'inizio dell'anno accademico ».

Art. 9 (già 10). — Nel secondo comma le parole « dei colloqui » sono sostituite con le parole « di eventuali colloqui ».

Art. 10 (già 11). — Sono soppresse le parole « le visite tecniche ».

Art. 12 (già 13). — Sono soppressi il secondo e terzo comma.

Art. 13 (già 14). — È sostituito dal seguente:

« Gli esami di profitto e quelli di laurea hanno luogo in due sessioni, la prima ha inizio subito dopo la chiusura annuale dei corsi, l'altra un mese innanzi il principio del nuovo anno accademico.

Lo studente, che non sia stato approvato in un esame di profitto o in quello di laurea, non potrà ripresentarsi allo stesso esame nella medesima sessione.

Coloro che hanno seguito l'intero corso di studi propedeutici e di applicazione per l'ingegneria ed hanno superato tutti gli esami di profitto sono ammessi a sostenere l'esame di laurea in ingegneria, il quale consiste nello svolgimento di un progetto specifico per un determinato ramo d'ingegneria, redatto nell'ultimo anno di corso, e in una discussione orale ».

Art. 15 (già 16). — Gli ultimi due commi sono sostituiti dai seguenti:

« Le commissioni per gli esami di laurea si compongono, di regola, oltre che del presidente, di cinque a nove professori ufficiali della Scuola e di un libero docente.

Tutte le commissioni sono nominate dal direttore della Scuola ».

Art. 24 (già 25):

1° Nel primo comma la parola « deposita » è sostituita con la parola « versa ».

2° Nel secondo comma le parole « del giovane » sono sostituite con le parole « dello studente ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 27 ottobre 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

ERCOLE.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° febbraio 1933 - Anno XI
Atti del Governo, registro 329, foglio 11. — MANCINI.

REGIO DECRETO 20 ottobre 1932, n. 1966.
Modifiche allo statuto del Reale Istituto superiore di scienze sociali e politiche « Cesare Alfieri » di Firenze.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto lo statuto del Reale istituto superiore di scienze sociali e politiche « Cesare Alfieri » di Firenze, approvato con il R. decreto 1° novembre 1928, n. 3499, e modificato con Regi decreti 30 ottobre 1930, n. 1680, e 22 ottobre 1931, n. 1609;
Vedute le nuove proposte di modifiche, avanzate dal Regio commissario dell'Istituto predetto con i poteri del Consiglio dei professori e del Consiglio di amministrazione;
Veduti gli articoli 1, 80 e 110 del Regio decreto 30 settembre 1923, n. 2102;
Veduto il R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227, convertito nella legge 16 giugno 1932, n. 812;
Sentito il Consiglio superiore dell'educazione nazionale;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo statuto del Reale istituto superiore di scienze sociali e politiche « Cesare Alfieri » di Firenze, approvato e modificato con i Regi decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato nel modo seguente:
Art. 3. — Le denominazioni degl'insegnamenti di « statistica demografica », di cui al n. 14, di « illustrazione monografica delle colonie italiane », di cui al n. 26, di « diritto corporativo e diritto del lavoro », di cui al n. 29, di « dottrina e politica sindacale corporativa », di cui al n. 32, sono modificate, rispettivamente, in quelle di « demografia », « economia coloniale », « diritto sindacale e corporativo e legislazione del lavoro », « dottrina e politica sindacale e corporativa ».

Art. 20. — È sostituito dal seguente:
« Con i contributi dell'Istituto e con quelli dei professori di ruolo sarà provveduto al trattamento di quiescenza a favore dei detti professori, secondo le norme dello speciale regolamento, mediante una convenzione da stipularsi con un Istituto di assicurazione riconosciuto dallo Stato.
A tale scopo gli stipendi di detti professori saranno soggetti alla ritenuta mensile del 6 per cento ».

Art. 22. — Nel terzo comma le parole « i laureati in scienze politiche o economiche e commerciali » sono sostituite con le parole « i laureati in scienze economiche e commerciali ».

Art. 27. — È sostituito dal seguente:
« Nel corso degli studi non potrà essere ammesso agli esami di politica economica, legislazione economica, scienza delle finanze e diritto finanziario, contabilità di Stato, chi non abbia prima superato l'esame di economia politica teoretica. Non potrà essere ammesso agli esami di demografia e di statistica economica chi non abbia prima superato l'esame di statistica metodologica. Non potrà assere ammesso agli esami di diritto costituzionale, di diritto amministrativo e scienza dell'amministrazione, di diritto internazionale pubblico e di diritto ecclesiastico chi non abbia prima superato gli esami di istituzioni di diritto pubblico. Non potrà essere ammesso all'esame di diritto industriale chi non abbia prima sostenuto quello di istituzioni di diritto privato. Non potrà essere ammesso agli esami di diritto internazionale privato, di diritto sindacale e corporativo e legislazione del lavoro, e di dottrina e politica sindacale e corporativa, chi non abbia prima sostenuto gli esami di istituzioni di diritto pubblico e di istituzioni di diritto privato.
Per gli studenti che provengono da altre Università o Istituti superiori, il Consiglio dell'Istituto stabilirà, volta per volta, i limiti di applicazione del presente articolo ».

Art. 32. — Nel secondo comma le parole « in cinque copie » sono sostituite con le parole « in quattro copie ».

Art. 43. — Nel primo comma le parole « ha per fine di preparare i giovani » sono sostituite con le parole « ha per fine di preparare con lezioni ed esercitazioni i giovani ».
Art. 50. — Dopo le parole « ... per la Facoltà di giurisprudenza » sono aggiunte le parole « e la tassa di diploma in L. 200 ».

Art. 51. — È sostituito dal seguente:
« L'organico del personale dell'Istituto è il seguente:
Un segretario, un applicato, due custodi ed un inserviente.
Lo stato giuridico di detto personale è regolato dalle norme stabilite nel R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.
Il trattamento economico sarà stabilito dal Consiglio di amministrazione ».

Art. 53. — È soppresso.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 20 ottobre 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

ERCOLE.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° febbraio 1933 - Anno XI
Atti del Governo, registro 329, foglio 12. — MANCINI.

REGIO DECRETO 24 novembre 1932, n. 1967.
Modifiche al regolamento amministrativo dell'Opera nazionale Balilla, approvato con R. decreto 9 gennaio 1927, n. 6.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Veduta la legge 3 aprile 1926, n. 2247;
Veduto il R. decreto-legge 9 gennaio 1927, n. 5;

Veduto il regolamento amministrativo dell'Opera nazionale Balilla, approvato con R. decreto 9 gennaio 1927, n. 6;
Veduto il R. decreto-legge 14 novembre 1929, n. 1992;
Veduto il R. decreto-legge 25 aprile 1932, n. 436;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le disposizioni di cui agli articoli seguenti, comprese nel regolamento amministrativo dell'Opera nazionale Balilla approvato col R. decreto 9 gennaio 1927, n. 6, sono modificate nel senso indicato negli articoli stessi.

Art. 2.

Il secondo comma dell'art. 7 è modificato nel senso che le adunanze ordinarie del Consiglio centrale dell'Opera nazionale devono aver luogo nei mesi di aprile e ottobre anzichè nei mesi di aprile e novembre.

Art. 3.

Il numero 1 dell'art. 11 è sostituito dal seguente:
« Predispone il progetto del bilancio preventivo e delibera sul conto consuntivo dell'Opera nazionale ».

Art. 4.

Il numero 1 dell'art. 12 è sostituito dal seguente:
« Redige il progetto di bilancio, il conto consuntivo e delibera i regolamenti di servizio interno e quello per il servizio di tesoreria ».

Art. 5.

L'art. 17 è sostituito dal seguente:
« L'esercizio finanziario comincia dal 1° luglio di ciascun anno e termina col 30 giugno dell'anno successivo.
« Per gli incassi ed i versamenti delle entrate accertate e per i pagamenti delle spese impegnate entro il 30 giugno, la chiusura è protratta al 31 agosto successivo ».

Art. 6.

L'ultimo comma dell'art. 19 è sostituito dal seguente:
« Il progetto del bilancio è predisposto dal Consiglio centrale entro il mese di ottobre e trasmesso al Ministero dell'educazione nazionale che ne cura l'invio al Ministero delle finanze per la presentazione al Parlamento, in allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'educazione nazionale ».

Art. 7.

Il primo comma dell'art. 20 è modificato nel senso che il tesoriere dovrà presentare entro il mese di settembre di ogni anno, anzichè nel mese di marzo, il conto finanziario della propria gestione per l'esercizio scaduto.
Il quarto comma dello stesso art. 20 è sostituito dai seguente:
« Il Consiglio centrale deve discutere i conti nella sua sessione di ottobre ».

Art. 8.

È abrogata la disposizione contenuta nel comma 1°, lettera *a*), dell'art. 24.

Art. 9.

Il primo, secondo e terzo comma dell'art. 45 sono sostituiti dai seguenti:
« Entro il mese di settembre di ogni anno, il tesoriere presenta al Comitato provinciale il conto finanziario della propria gestione per l'esercizio scaduto, comprendente le entrate e le spese accertate e scadute e le esazioni e i pagamenti effettuati durante l'esercizio predetto con la stessa classificazione e lo stesso ordine del bilancio di previsione.
« Il Comitato deve discutere il conto nella sessione di ottobre e la sua deliberazione in quanto porti variazioni nel carico e discarico è notificata a mezzo del messo comunale al contabile che può esaminare i conti e la deliberazione del Comitato nell'ufficio di segreteria a presentare in iscritto, senza spesa, deduzioni e ricorso nel termine di giorni trenta dalla notificazione.
« Non più tardi del 30 novembre il conto finanziario insieme col conto consuntivo redatto in conformità dell'art. 73 del regolamento di contabilità 5 febbraio 1891, n. 99, tutti i documenti giustificativi e le deduzioni e i ricorsi eventualmente presentati sono trasmessi alla Giunta esecutiva ».

Art. 10.

Il secondo comma dell'art. 65 è modificato nel senso che il Comitato comunale dovrà deliberare il bilancio preventivo per l'esercizio seguente nel mese di maggio anzichè in novembre e nel senso che il conto consuntivo per l'esercizio precedente dovrà essere deliberato nel mese di settembre anzichè nel mese di marzo.

Art. 11.

Gli articoli 44, 61 e 62 s'intendono modificati in relazione alle variazioni apportate, per effetto del presente decreto, agli articoli 7, 17, 19, 20 e 45.

Art. 12.

Le disposizioni del presente decreto si applicano anche nei riguardi del bilancio relativo all'esercizio finanziario 1° luglio 1932-30 giugno 1933.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 novembre 1932 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ERCOLE — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli:* DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° febbraio 1933 - *Anno XI*
Atti del Governo, registro 329, *foglio* 21. — MANCINI.

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 19 gennaio 1933.
Apertura al transito del valico di frontiera di « Punta Amica » in provincia di Zara.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Veduto l'art. 158 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con R. decreto 18 giugno 1931-IX;
Veduto il proprio decreto in data 30 giugno 1928-VI, col quale furono approvati gli elenchi dei valichi della frontiera

terrestre del Regno attraverso i quali è consentito il passaggio delle persone munite dei documenti prescritti per l'attraversamento del confine;

Veduti i successivi decreti 5 maggio 1929-VII, 9 novembre 1929-VIII, 30 giugno 1931-IX e 23 maggio 1932-X, coi quali gli elenchi stessi sono stati modificati;

Ritenuta la opportunità di aprire al transito anche il valico di frontiera di Punta Amica;

Decreta:

Agli elenchi dei valichi della frontiera terrestre del Regno attraverso i quali è consentito il passaggio delle persone munite dei documenti prescritti per l'attraversamento del confine, approvati e modificati con i sopra citati decreti, è aggiunto il valico di Punta Amica (confine italo-jugoslavo, provincia di Zara) che sarà aperto al transito delle persone munite di passaporto o di altro documento internazionalmente equipollente o di tessera di frontiera.

Roma, addì 19 gennaio 1933 - Anno XI

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno: MUSSOLINI.

(422)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 31 gennaio 1933.
Norme concernenti il conferimento della distinzione onorifica « Al merito rurale ».

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Veduto l'art. 6 del R. decreto 17 novembre 1932, n. 1715, che istituisce la distinzione onorifica « Al merito rurale »;

Decreta:

Art. 1.

Le distinzioni onorifiche « Al merito rurale » consistono in diplomi di benemerenza, di I, II e III classe, che dànno facoltà di fregiarsi rispettivamente di stella d'oro, d'argento e di bronzo.

I diplomi di benemerenza sono pubblicati in sunto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Art. 2.

La stella « Al merito rurale », conforme al modello annesso al R. decreto 17 novembre 1932, n. 1715, reca da un lato il nodo di Savoia con la leggenda « Al merito rurale », e dall'altro il Fascio Littorio circondato da una corona di simboli agricoli.

Il nastro di seta col quale saranno portate le stelle sarà della larghezza di mm. 37, con orli d'oro di mm. 3.

In luogo della stella può essere portato il semplice distintivo, consistente in una striscia, dell'altezza di mm. 8, del nastro della decorazione, recante al centro una piccola stella d'oro, d'argento o di bronzo, secondo che corrisponda al diploma di I, II e III classe.

Art. 3.

La distinzione onorifica « Al merito rurale » può essere accordata a tutti coloro che, essendo proprietari o affittuari, enfiteuti, mezzadri, coloni, direttori di azienda, abbiano prestato effettiva attività nella conduzione o direzione di aziende agricole o forestali, compiendo opere notevoli di miglioramento nel regime fondiario o nell'ordinamento aziendale o nella tecnica delle colture e industrie agricole o forestali, con prestazioni personali e con notevoli sacrifici finanziari, che costituiscano manifestazione esemplare e contributo efficace al progresso dell'agricoltura.

La distinzione onorifica può essere accordata anche a mezzadri e coloni, quando essi, con lavoro tenace ed esemplare, abbiano contribuito al progresso agricolo.

Art. 4.

La ricompensa ha carattere di premio personale e, quindi, non può essere concessa alle persone preposte alla direzione o rappresentanza di enti, le quali non abbiano prestato effettiva opera personale, quand'anche notevoli opere di miglioramento agrario siano state eseguite dall'ente da essi diretto o rappresentato.

Art. 5.

I diplomi di prima classe sono destinati esclusivamente alla ricompensa di benemerenze eminenti ed eccezionali, quelli di seconda classe potranno essere assegnati a coloro che abbiano svolto azione particolarmente distinta, così dal punto di vista della esemplarità come da quello della efficacia dei risultati conseguiti; ed i diplomi di terza classe a coloro che, comunque, si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto 17 novembre 1932, n. 1715.

Art. 6.

La Commissione per l'assegnazione dei diplomi si riunirà, normalmente, nel mese di gennaio, per decidere sulle proposte pervenute o su quelle di cui abbiano preso diretta iniziativa il Capo del Governo o il Ministro per l'agricoltura e per le foreste.

Su ciascuna proposta sarà promosso il parere del Prefetto della Provincia nella quale l'agricoltore abbia svolto la massima parte della sua attività. Il Prefetto, nel relativo rapporto, dovrà menzionare l'avviso espresso dal presidente della Sezione agricolo-forestale del Consiglio provinciale dell'economia corporativa. Dovrà anche essere sentito il parere dell'ispettore agrario o del console comandante di Legione della Milizia Nazionale Forestale, secondo che si tratti di valutare l'azione svolta nel campo agricolo o in quello forestale.

Art. 7.

Una proposta che non sia stata riconosciuta ammissibile dalla Commissione non potrà essere riproposta al suo esame se non dopo trascorso un periodo di tre anni.

Qualora la Commissione, pur riconoscendo l'esistenza dei requisiti necessari per la concessione della distinzione, non abbia potuto assegnarla per mancanza di disponibilità, la riprenderà in esame nell'anno successivo, previo supplemento d'istruttoria.

Art. 8.

Non è prescritto il decorso di un termine tassativo per la concessione di un diploma di grado superiore a chi sia stato già insignito di una distinzione « Al merito rurale ».

La concessione del diploma di grado superiore non potrà, tuttavia, essere accordata se non quando vi siano nuove particolarissime benemerenze, e queste siano state accertate con altra specifica istruttoria.

Art. 9.

La Commissione deve presentare le sue proposte al Capo del Governo non oltre il 31 marzo di ogni anno.

I diplomi di benemerenze verranno consegnati ai decorati per il tramite del Consiglio provinciale dell'economia corporativa.

Art. 10.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste provvederà alle istruttorie delle proposte da sottoporre all'esame della Commissione consultiva e curerà la registrazione dei decreti Reali di conferimento della onorificenza e la redazione dei relativi diplomi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 31 gennaio 1933 - Anno XI

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste: ACERBO.

(423)

DECRETO MINISTERIALE 20 gennaio 1933.
Conferma in carica del rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Genova sig. Ascenso Settimio.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale n. 4172 in data 6 agosto 1931-IX, col quale il sig. Ascenso Settimio venne nominato rappresentante del sig. Ascenso Pietro, agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Genova;

Vista la domanda, in data 28 luglio 1932, con la quale il menzionato agente di cambio, nel chiedere la propria ammissione in ruolo, ai sensi dell'art. 2 del R. decreto-legge n. 815, del 30 giugno 1932-X, ha dichiarato di voler confermare il predetto Ascenso Settimio come suo procuratore;

Visto il R. decreto, in data 24 settembre 1932, con il quale il suindicato sig. Ascenso Pietro è stato nominato agente di cambio presso la Borsa valori di Genova;

Decreta:

Il sig. Ascenso Settimio è confermato rappresentante del sig. Ascenso Pietro, agente di cambio presso la Borsa valori di Genova.

Roma, addì 20 gennaio 1933 - Anno XI

Il Ministro: JUNG.

(379)

DECRETO MINISTERIALE 20 gennaio 1933.
Conferma in carica del rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Genova sig. Pozzo Luigi.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale n. 5866, in data 24 novembre 1930-IX, col quale il sig. Pozzo Luigi venne nominato rappresentante del sig. Pellizzari Galeazzo, agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Genova;

Vista la domanda, in data 28 luglio 1932-X, con la quale il menzionato agente di cambio, nel chiedere la propria ammissione in ruolo, ai sensi dell'art. 2 del R. decreto-legge n. 815 del 30 giugno 1932-X, ha dichiarato di voler confermare il predetto Pozzo come suo procuratore;

Visto il R. decreto, in data 24 settembre 1932, con il quale il suindicato sig. Pellizzari è stato nominato agente di cambio presso la Borsa valori di Genova;

Decreta:

Il sig. Pozzo Luigi è confermato rappresentante del signor Pellizzari Galeazzo, agente di cambio presso la Borsa valori di Genova.

Roma, addì 20 gennaio 1933 - Anno XI

Il Ministro: JUNG.

(380)

DECRETO MINISTERIALE 14 gennaio 1933.
Variazioni all'imposta di consumo sui fiammiferi.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti gli articoli 6 del R. decreto-legge 11 marzo 1923, n. 560, e dell'annessa Convenzione;

Visti il R. decreto-legge 18 gennaio 1932, n. 14, convertito nella legge 7 aprile 1932, n. 356, e gli articoli 32 e 38 delle Norme al medesimo annesse;

Visti i decreti Ministeriali 1[illegible] aprile 1925, 16 aprile 1931 e 20 giugno 1932;

Vedute le proposte della Commissione tecnico-amministrativa previste dagli articoli 6 del R. decreto-legge 11 marzo 1923, n. 560, e dell'annessa Convenzione;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° novembre 1932 l'imposta sulla fabbricazione dei fiammiferi è stabilita come appresso:

Per i fiammiferi di cera:

in scatole normali di cartone con 100 cerini L. 0,3173 per ogni scatola;

in scatole piccole di legno con 50 cerini al fosforo amorfo (di sicurezza) L. 0,1595 per ogni scatola.

Per i fiammiferi di legno paraffinati:

in scatole normali di legno con 50 fiammiferi di sicurezza del tipo svedese, L. 0,1809 per ogni scatola;

in bossoli di cartone con 100 fiammiferi paraffinati, a capocchia variamente colorata, L. 0,384 per ogni bossolo;

in bustine di cartoncino con 28 fiammiferi di sicurezza del tipo « Minerva » L. 0,2357 per ogni bustina;

in bustine doppie di cartoncino con 48 fiammiferi di sicurezza del tipo « Minerva » L. 0,38 per ogni doppia bustina;

in scatole di cartone con 200 fiammiferi del tipo « Uso Camera », L. 1,0244; per ogni scatola;

in scatole di legno con 30 fiammiferi del tipo « Contro vento », L. 0,7725 per ogni scatola.

Per i fiammiferi di legno solforati:
in buste, astucci o gamelle di cartoncino con 100 fiammiferi L. 0,119 per ogni condizionamento.

Art. 2.

Rimane inviariata la vigente tariffa di vendita di fiammiferi al pubblico in:
L. 0,50 per ogni scatola normale di cartone con 100 cerini;
L. 0,25 per ogni scatola piccola di legno con 50 cerini di sicurezza;
L. 0,25 per ogni scatola di legno con 50 fiammiferi paraffinati di sicurezza del tipo svedese;
L. 0,60 per ogni bossolo di cartone con 100 fiammiferi paraffinati a capocchia variamente colorata;
L. 0,30 per ogni bustina di cartoncino con 28 fiammiferi paraffinati di sicurezza del tipo « Minerva »;
L. 0,50 per ogni bustina doppia di cartoncino con 48 fiammiferi di sicurezza paraffinati del tipo « Minerva »;
L. 1,50 per ogni scatola di cartone con 200 fiammiferi del tipo « Uso Camera »;
L. 1,00 per ogni scatola di legno con 30 fiammiferi del tipo « Controvento »;
L. 0,20 per ogni busta, astuccio o gamella con 100 fiammiferi di legno solforato.

Art. 3.

Lo spessore dei fiammiferi del tipo « Minerva» contenuti nelle bustine doppie con 48 fiammiferi paraffinati è stabilito in: m/m 1,2 × 3,4, anzichè in m/m 1,2 × 3 × 40 di cui al punto 3° art. 2 del decreto Ministeriale 20 giugno 1932.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 14 gennaio 1933 - Anno XI

Il Ministro: JUNG.

(419)

DECRETO MINISTERIALE 20 gennaio 1933.
Conferma in carica del rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Genova sig. Ruisecco Agostino.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale n. 3573, in data 28 maggio 1928-VI, col quale il sig. Ruisecco Agostino venne nominato rappresentante del sig. Pellizzari Galeazzo, agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Genova;
Vista la domanda, in data 28 luglio 1932-X, con la quale il menzionato agente di cambio, nel chiedere la propria ammissione in ruolo, ai sensi dell'art. 2 del R. decreto-legge n. 815, del 30 giugno 1932-X, ha dichiarato di voler confermare il predetto Ruisecco come suo procuratore;
Visto il R. decreto, in data 24 settembre 1932, con il quale il suindicato sig. Pellizzari è stato nominato agente di cambio presso la Borsa valori di Genova;

Decreta:

Il sig. Ruisecco Agostino è confermato rappresentante del sig. Pellizzari Galeazzo, agente di cambio presso la Borsa valori di Genova.

Roma, addì 20 gennaio 1933 - Anno XI

Il Ministro: JUNG.

(381)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 11419-1.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Francesco Adam fu Biagio, nato a Petteline il 29 ottobre 1876 e residente a Cossana Inf. n. 47, è restituito nella forma italiana di « Adami ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:
1. Maria Adam nata Dujc fu Giovanni, nata il 25 dicembre 1881, moglie;
2. Alessio di Francesco, nato il 17 luglio 1901, figlio;
3. Maria di Francesco, nata il 6 giugno 1903, figlia;
4. Francesco di Francesco, nato il 3 gennaio 1907, figlio;
5. Giuseppe di Francesco, nato il 30 luglio 1909, figlio;
6. Amalia di Francesco, nata il 18 agosto 1911, figlia;
7. Cristina di Francesco, nata il 28 novembre 1913, figlia,
8. Anna di Francesco, nata il 3 agosto 1915, figlia;
9. Antonio di Francesco, nato il 29 maggio 1918, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 6 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8286)

N. 11419-2.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Matteo Ambrozic fu Matteo, nato a Cossana il 13 febbraio 1865 e residente a Postumia, è restituito nella forma italiana di « Ambrosi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:
1. Maria Ambrozic nata Sturm fu Bart., nata il 5 ottobre 1876, moglie;
2. Maria di Matteo, nata il 24 giugno 1897, figlia;
3. Francesco di Matteo, nato il 26 novembre 1898, figlio;
4. Giustina di Matteo, nata il 13 luglio 1902, figlia;
5. Giuseppe di Matteo, nato l'8 febbraio 1904, figlio;
6. Giovanni di Matteo, nato il 27 gennaio 1909, figlio;
7. Giovanni fu Matteo, nato il 6 gennaio 1876, fratello.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 6 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: Porro.

(8287)

N. 11419-3.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1° del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Bak fu Antonio, nato a Cossana il 25 dicembre 1859 e residente a Cossana n. 11, è restituito nella forma italiana di « Bachi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Caterina Bak nata Srebot fu Giuseppe, nata il 12 novembre 1865, moglie;
2. Mattia di Giovanni, nata il 15 febbraio 1905, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 6 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: Porro.

(8288)

N. 11419-18.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1° del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Marianna Pockaj fu Gregorio ved. Biscak, nata a Cossana il 17 dicembre 1861 e residente a Succorie, 31, è restituito nella forma italiana di « Bischia ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Giuseppe fu Giuseppe, nato il 15 settembre 1885, figlio;
2. Giacomo fu Giuseppe, nato il 20 marzo 1901, figlio;
3. Antonio fu Giuseppe, nato il 31 agosto 1889, figlio;
4. Francesco fu Giuseppe, nato il 13 settembre 1894, figlio;
5. Francesca fu Giuseppe, nata il 28 maggio 1898, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 6 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: Porro.

(8289)

N. 11419-17-II.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1° del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

I cognomi della signora Margherita Pozar fu Stefano vedova Biscak, nata a Cossana il 10 giugno 1852 e residente a Cossana, sono restituiti nella forma italiana di « Pozzari » e « Bischia ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 6 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: Porro.

(8290)

N. 11419-17.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1° del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Michele Biscak fu Giuseppe, nato a Cossana il 31 agosto 1888 e residente a Ceppeno, 38, è restituito nella forma italiana di « Bischia ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Antonia Biscak nata Hrvatic di Giovanni, nata il 9 marzo 1897, moglie;
2. Maria di Michele, nata il 17 marzo 1819, figlia;
3. Francesca di Michele, nata il 28 ottobre 1920, figlia;
4. Francesco di Michele, nato il 23 aprile 1922, figlio;
5. Amalia di Michele, nata il 13 dicembre 1923, figlia;
6. Stanislao di Michele, nato il 20 maggio 1925, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 6 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: Porro.

(8291)

N. 11419-14.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato ai sensi del par. 1° del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Valentino Biscak fu Andrea, nato a Cossana il 7 febbraio 1883 e residente a Buie del Tim. n. 3, è restituito nella forma italiana di « Bischia ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Maria Biscak nata Cucek di Francesco, nata il 14 maggio 1883, moglie;
2. Giovanna di Valentino, nata il 9 luglio 1912, figlia;
3. Antonio di Velentino, nato il 21 luglio 1914, figlio;
4. Francesca di Valentino, nata il 21 aprile 1914, figlia;
5. Maria di Valentino, nata il 6 dicembre 1919, figlia;
6. Carlo di Valentino, nato il 21 settembre 1921, figlio;
7. Giuseppe fu Andrea, nato il 27 dicembre 1887, fratello;
8. Francesco fu Andrea, nato il 12 aprile 1891, fratello,
9. Luigi fu Andrea, nato il 23 ottobre 1898, fratello;
10. Cristina di Valentino, nata il 24 gennaio 1926, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 6 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8294)

N. 11419-13.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1° del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Biscak fu Giuseppe, nato a Cossana il 14 maggio 1876 e residente a Milano, è restituito nella forma italiana di « Bischia ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Antonia Biscak nata Zeljan di Giuseppe, nata il 5 aprile 1891, moglie;
2. Francesca di Giuseppe, nata il 31 ottobre 1907, figlia;
3. Maria di Giuseppe, nata il 24 settembre 1909, figlia;
4. Antonio di Giuseppe, nato il 31 agosto 1911, figlio;
5. Luigi di Giuseppe, nato il 20 dicembre 1913, figlio;
6. Paola di Giuseppe, nata il 5 gennaio 1916, figlia;
7. Giuseppina di Giuseppe, nata il 21 luglio 1918, figlia;
8. Giuseppe di Giuseppe, nato il 5 aprile 1921, figlio;
9. Francesco di Giuseppe, nato il 1° luglio 1922, figlio;
10. Antonia di Giuseppe, nata il 5 ottobre 1923, figlia;
11. Veronica di Giuseppe, nata l'8 ottobre 1925, figlia.

Il presente decreto sarà a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 6 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8295)

N. 11419-16.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1° del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Maria Volk fu Giorgio vedova Biscak, nata a Cossana l'8 ottobre 1866 e residente a Vole Aur. n. 13, è restituito nella forma italiana di « Bischia ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Rodolfo fu Valentino, nato il 14 aprile 1903, figlio;
2. Giacomo fu Valentino, nato il 18 luglio 1907, figlio;
3. Giovanna fu Valentino, nata il 10 maggio 1891, figlia;
4. Francesca fu Valentino, nata il 27 aprile 1899, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 6 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8292)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLE FINANZE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze in data 6 febbraio 1933-XI, ha presentato alla Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 23 gennaio 1933, n. 7, recante modificazioni alla tassa di vendita sui residui della distillazione degli oli minerali destinati alla combustione.

(425)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le comunicazioni ha inviato con lettera in data 9 febbraio 1933 alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge relativo alla conversione in legge del R. decreto-legge 22 dicembre 1932, n. 1842, concernente la sistemazione di rapporti fra lo Stato italiano e la Società di navigazione fiumana « Levante », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 gennaio 1933-XI.

(426)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le comunicazioni con lettera in data 3 febbraio 1933, ha inviato alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge relativo alla conversione in legge del R. decreto-legge 22 dicembre 1932, n. 1853, che reca nuove norme sulla radiotelegrafia a bordo delle navi mercantili, in applicazione della Convenzione di Londra 1929, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 gennaio 1933-XI.

(427)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIV I - PORTAFOGLIO

N. 33.

Media dei cambi e delle rendite
del 10 febbraio 1933 - Anno XI

Stati Uniti America (Dollaro)	19.54
Inghilterra (Sterlina)	67.05
Francia (Franco)	76.25
Svizzera (Franco)	377.10
Albania (Franco)	—
Argentina (Peso oro)	—
Id. (Peso carta)	4.25
Austria (Shilling)	—
Belgio (Belga)	2.726
Brasile (Milreis)	—
Bulgaria (Leva)	—
Canadà (Dollaro)	16.30
Cecoslovacchia (Corona)	58.17
Cile (Peso)	—
Danimarca (Corona)	3 —
Egitto (Lira egiziana)	—
Germania (Reichsmark)	4.665
Grecia (Dracma)	—
Jugoslavia (Dinaro)	—
Norvegia (Corona)	3.40
Olanda (Fiorino)	7.877
Polonia (Zloty)	219 —
Rumenia (Leu)	—
Spagna (Peseta)	161 —
Svezia (Corona)	3.605
Turchia (Lira turca)	—
Ungheria (Pengo)	—
U. R. S. S. (Cervonetz)	—
Uruguay (Peso)	—
Rendita 3,50 % (1906)	80.025
Id. 3,50 % (1902)	78.05
Id. 3 % lordo	56.75
Consolidato 5 %	86.225
Buoni novennali. Scadenza 1934	100,75
Id. id Id. 1940	101.90
Id. id. Id. 1941	101.975
Obbligazioni Venezie 3,50 %	87.375

CONCORSI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso a 75 posti di volontario usciere nel ruolo organico del personale degli uscieri giudiziari del Regno (personale subalterno).

IL GUARDASIGILLI MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il R. decreto 28 dicembre 1924, n. 2271, che approva il testo organico dell'ordinamento del personale degli uscieri giudiziari;
Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato;
Visto il R. decreto 4 giugno 1931, n. 828, che riduce la pianta organica del personale degli uscieri giudiziari;
Visto il R. decreto 18 dicembre 1930, n. 1733, contenente norme transitorie per la sistemazione in ruolo del personale in servizio delle Amministrazioni dello Stato;
Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, sugli ex combattenti;
Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397, sugli orfani di guerra;
Vista la legge 24 marzo 1930, n. 454, riguardante gli invalidi della causa nazionale;
Vista la legge 12 giugno 1931, n. 777, riguardante gli orfani e gli altri congiunti per la causa nazionale;
Vista la legge 6 giugno 1929, n. 1024, sull'incremento demografico;
Visto il decreto del Capo del Governo 17 dicembre 1932-XI, che autorizza a bandire concorsi per i posti vacanti nelle Amministrazioni dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

È bandito un concorso per titoli per 75 posti di volontario usciere nel ruolo organico del personale degli uscieri giudiziari del Regno (personale subalterno).

Art. 2.

Al concorso predetto potrà partecipare il personale comunque in servizio non di ruolo presso le Amministrazioni statali almeno dal 1° gennaio 1930, in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 162 del R. decreto 28 dicembre 1924, n. 2271, prescindendo dal limite massimo di età stabilito.

Art. 3.

Gli aspiranti, non più tardi del 15 aprile 1933, dovranno presentare al procuratore del Re presso il Tribunale nella cui giurisdizione risiedono, durante l'orario di ufficio, domanda di ammissione al concorso scritta su carta bollata da L. 5, diretta al Ministero di grazia e giustizia, con l'esatta indicazione del domicilio o residenza.

Art. 4.

La domanda di cui al precedente articolo dovrà essere corredata dei seguenti documenti:
1° copia autentica ed integrale dell'atto di nascita;
2° certificato di cittadinanza italiana;
3° certificato di buona condotta, rilasciato dal podestà del Comune di residenza del candidato;
4° certificato medico di sana costituzione fisica;
5° certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dalla Regia procura presso il Tribunale da cui dipende il luogo di nascita del candidato;
6° certificato comprovante di avere il candidato superato l'esame di compimento dell'istruzione elementare di grado inferiore, o titolo equipollente per i candidati delle Provincie annesse;
7° tutti i documenti necessari a comprovare che il candidato si trovi nelle condizioni di cui all'art. 2 del presene bando di concorso;

8° tutti i documenti comprovanti, se del caso, che il candidato:
a) sia insignito di medaglia al valor militare;
b) sia mutilato od invalido di guerra o per la causa nazionale ascritto alle prime sei categorie di cui alla tabella A) annessa al R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491;
c) sia stato ferito in combattimento o sia mutilato o invalido di guerra o per la causa nazionale, ascritto alle due ultime categorie di cui alla tabella suindicata, ovvero alla 9ª e 10ª della tabella A) annessa al decreto Luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876;
d) sia insignito di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra;
e) sia orfano di guerra o figlio di invalido di guerra o di caduto per la causa nazionale;
f) abbia prestato servizio militare come combattente;
g) abbia prestato lodevole servizio a qualunque titolo per non meno di un anno nelle Amministrazioni dipendenti dal Ministero di grazia e giustizia;
9° certificato di iscrizione al Partito Nazionale Fascista, ovvero ai Fasci Giovanili di Combattimento;
10° certificato attestante lo stato di famiglia del candidato.

I documenti indicati ai numeri 2, 3, 4 e 5 debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella del presente bando di concorso.

I documenti indicati ai numeri 1 e 2 debbono essere legalizzati dal presidente del Tribunale competente, e quello indicato al numero 5 dal Procuratore del Re competente.

Gli orfani di guerra o di caduti per la causa nazionale dovranno dimostrare la loro qualità, mediante certificato su carta da bollo da L. 3, rilasciato dal podestà del Comune del domicilio o della residenza del candidato.

Le legalizzazioni non occorrono per i certificati rilasciati dal Governatorato, dalle autorità giudiziarie o da un Regio notaio di Roma.

Se il candidato sia affetto da imperfezioni fisiche, queste dovranno essere esattamente specificate nel certificato di cui al n. 4, il quale dovrà essere vidimato dal podestà e legalizzato dal Prefetto competente

Gli invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale dovranno produrre il certificato dell'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 20 gennaio 1922, n. 92, e nella forma prescritta dal successivo art. 15 di detto R. decreto.

Il Ministro può disporre che il candidato sia sottoposto a visita di uno o più medici all'uopo delegati, per accertare se sia idoneo a coprire il posto al quale aspira. Il candidato che non sia riconosciuto idoneo, che non si presenti o si rifiuti di sottoporsi alla visita, è escluso dal concorso

Il documento indicato al n. 9 deve essere rilasciato, su carta bollata da L. 3, dal segretario federale del Partito Nazionale Fascista, e quello indicato al n. 10 dal podestà del Comune del domicilio o della residenza del candidato.

Art. 5.

I documenti dovranno essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo.

Saranno senz'altro respinte le domande presentate oltre il termine stabilito dall'art. 3 del presente bando di concorso, ovvero sfornite di qualcuno dei documenti indicati e prescritti.

Per i candidati residenti nelle Colonie è consentito di presentare nel termine predetto la sola domanda di ammissione al concorso, salvo ad integrarla con i prescritti documenti, che dovranno pervenire al Ministero entro il 15 maggio 1933 a pena di inammissibilità.

Non saranno ammessi coloro che non abbiano conseguiti i titoli necessari prima della scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande.

Art. 6.

Il Ministro per la grazia e giustizia decide insindacabilmente l'ammissione o la esclusione dei concorrenti.

Art. 7.

I posti spettanti a coloro che dichiareranno di rinunciare alla nomina o non si presenteranno ad assumere servizio nel termine di legge, saranno attribuiti ai candidati dichiarati idonei nell'ordine di classificazione in graduatoria, oltre il numero dei posti messi a concorso.

Dato a Roma, addì 24 gennaio 1933 - Anno XI

Il Ministro: DE FRANCISCI.

(430)

MINISTERO DELL' EDUCAZIONE NAZIONALE

Diario delle prove dei concorsi a cattedre nei Regi istituti medi di istruzione e dei relativi esami di abilitazione indetti con il decreto Ministeriale 23 dicembre 1932-XI.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Visto il decreto Ministeriale 23 dicembre 1932-XI, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 31 dicembre 1932-XI, con il quale furono banditi i concorsi a cattedre nei Regi istituti medi di istruzione ed i relativi esami di abilitazione all'insegnamento medio per l'anno 1933;

Visto l'ultimo comma del paragrafo 16 del citato decreto Ministeriale, con il quale si fece riserva di stabilire i giorni in cui si sarebbero svolte le prove scritte dei predetti concorsi ed esami di abilitazione, e avrebbero avuto inizio le prove orali per quei concorsi-esami di Stato comprendenti le sole prove orali;

Decreta:

Il diario delle prove dei concorsi a cattedre nei Regi istituti medi di istruzione e dei relativi esami di abilitazione indetti con il decreto Ministeriale 23 dicembre 1932-XI, è stabilito come segue:

14 marzo 1933	Materie giuridiche ed economiche;
15 marzo 1933	Agraria;
16 marzo 1933	Scienze naturali, chimica e geografia;
17 marzo 1933	Filosofia e storia;
18 marzo 1933	Computisteria e ragioneria;
19 marzo 1933	Chimica;
19 marzo 1933	Matematica e fisica;
20 marzo 1933	Matematica;
21 marzo 1933	trad. } Lingua e letteratura spagnuola negli
22 marzo 1933	comp } istituti medi di primo grado;
23 marzo 1933	trad. } Lingua e letteratura spagnuola negli
24 marzo 1933	comp. } istituti medi di secondo grado;
25 marzo 1933	Disegno;
27 marzo 1933	Costruzioni e topografia;
28 marzo 1933	trad. } Lingua e letteratura tedesca negli isti-
29 marzo 1933	comp. } tuti medi di primo grado,
30 marzo 1933	trad. } Lingua e letteratura tedesca negli isti-
31 marzo 1933	comp. } tuti medi di secondo grado;
1° aprile 1933	Storia dell'arte;
1° aprile 1933	trad. } Lingua e letteratura francese negli isti-
3 aprile 1933	comp. } tuti medi di primo grado;
4 aprile 1933	trad. } Lingua e letteratura francese negli isti-
5 aprile 1933	comp. } tuti medi di secondo grado;
6 aprile 1933	trad. } Lingua e letteratura inglese negli isti-
7 aprile 1933	comp } tuti medi di primo grado;
8 aprile 1933	trad. } Lingua e letteratura inglese negli isti-
9 aprile 1933	comp. } tuti medi di secondo grado;
10 aprile 1933	Lettere italiane e storia;
13 aprile 1933	Tema in lingua italiana } Lettere italiane e
14 aprile 1933	Tema in lingua latina } latine e storia;
19 aprile 1933	Lettere classiche;
20 aprile 1933	Italiano, latino, greco, storia e geografia;
22 aprile 1933	Maestra giardiniera;
23 aprile 1933	Italiano, latino, storia e geografia;
24 aprile 1933	Musica e canto.

Roma, addì 10 febbraio 1933 - Anno XI

Il Ministro per l'educazione nazionale: ERCOLE.

(429)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.